

Principali modalità di pensionamento anticipato nella normativa vigente

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
Quota 100	<p>Si prevede, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la possibilità di conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni (soggetto all'adeguamento all'incremento della speranza di vita) e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati (con esclusione di quelli iscritti alle Casse professionali), nonché in favore degli altri lavoratori iscritti alla Gestione separata.</p> <p>Il relativo trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti se lavoratori privati, sei mesi se dipendenti pubblici per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019.</p> <p>I requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2021.</p>	Art. 14 D.L. 4/2019
Quota 102	<p>Si prevede in via sperimentale, per il 2022, la possibilità di conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 64 anni (non soggetto all'adeguamento all'incremento della speranza di vita) e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati (con esclusione di quelli iscritti alle Casse professionali), nonché in favore degli altri lavoratori iscritti alla Gestione separata, fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente a tale data.</p>	Art. 1, c. 87-88, L. 234/2021
APE sociale	<p>In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2022, si prevede la corresponsione di un'indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti con almeno 63 anni di età, con un'anzianità contributiva minima compresa tra 30 e 36 anni, che si trovino, alternativamente, in una delle seguenti condizioni normativamente previste:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. soggetti in stato di disoccupazione con 30 anni di contributi; 2. soggetti che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie 	Art. 1, c. 179-186, L. 232/2016 Art. 53 D.L. 50/2017 DPCM 88/2017 Art. 1, c. 162-167, L. 205/2017 Art. 18 D.L. 4/2019 Art. 1, c. 473, L. 160/2019 Art. 1, c. 339, L. 178/2020 Art. 1, c. 91-93, L. 234/2021 Allegato 3 L. 234/2021

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
	<p>invalidanti o siano deceduti o mancanti, e 30 anni di contributi;</p> <p>3. soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% e 30 anni di contributi;</p> <p>4. lavoratori dipendenti che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate, da ultimo, nell'Allegato 3 della Legge di bilancio 2022 n. 234/2021) da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, e 36 anni di contributi. Per gli operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni, come disposto dalla medesima legge di bilancio 2022.</p> <p>Per quanto attiene i requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, è stata prevista una riduzione per le donne di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna).</p> <p>Per l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, è stato assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente.</p>	
<p>Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)</p>	<p>Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, con almeno 20 anni di anzianità contributiva, è riconosciuta la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio, riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS.</p> <p>La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.</p>	<p>Art. 11, c. 4, D.Lgs. 252/2005 (come modificato da L. 205/2017)</p> <p>Art. 1, c. 188, L. 232/2016 (per il 2017)</p> <p>Art. 1, c. 168-169, L. 205/2017 (a regime dal 2018)</p>
<p>Pensione anticipata ordinaria</p>	<p>L'accesso al trattamento pensionistico è consentito con un'anzianità contributiva, attualmente, di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.</p>	<p>Art. 24, c. 10. D.L. 201/2011</p> <p>Art. 6, c. 2-<i>quater</i>, D.L. 216/2011</p> <p>Art. 1, c. 113, L. 190/2014</p>

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
	Fino al 2026 si prevede che ai suddetti requisiti non si applichi l'adeguamento dovuto all'incremento della speranza di vita, ma il trattamento decorre trascorsi 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti medesimi. Per i trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2018, la legge di bilancio 2017 ha escluso a regime la penalizzazione precedentemente prevista per i pensionamenti prima dei 62 anni di età.	Art. 1, c. 194, L. 232/2016 Art. 15 D.L. 4/2019
Pensione anticipata contributiva	Ai lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, l'accesso al trattamento pensionistico è consentito a 64 anni, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva (non viene quindi considerata la contribuzione figurativa), a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale	Art. 24, c. 11, D.L. 201/2011
Pensione anticipata disabili	I lavoratori del settore privato con un'invalidità non inferiore all'80%, con almeno 20 anni di contributi ed in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995, possono accedere al pensionamento all'età di 56 anni per le donne e di 61 per gli uomini. A tale trattamento si applica la decorrenza (cd. finestra) pari a 12 mesi per l'accesso al trattamento pensionistico	Art. 1, c. 8, D.Lgs. 503/1992 Circ. INPS 65/1995
Pensione anticipata non vedenti	I lavoratori non vedenti dalla nascita o da data anteriore all'inizio dell'iscrizione all'AGO, o coloro che sono divenuti tali dopo l'inizio del rapporto assicurativo ma che possono far valere almeno 10 anni di contribuzione, possono accedere al trattamento pensionistico, con almeno 10 anni di contribuzione, all'età di 56 anni gli uomini e 51 le donne, se dipendenti privati, e a 61 gli uomini e 56 le donne, se autonomi. I lavoratori non vedenti che non si trovino in alcuna delle condizioni precedenti possono accedere al trattamento pensionistico con almeno 15 anni di contributi e un'età pari a 61 per gli uomini e 56 per le donne, se dipendenti privati, e a 66 per gli uomini e 61 per le donne se autonomi. In tutti i casi si applicano le decorrenze per l'accesso alla pensione pari a 12 mesi per i lavoratori dipendenti e a 18 per quelli autonomi.	Art. 1, c. 6, D.Lgs. 503/1992 Circ. INPS 65/1995
Opzione contributiva (legge Dini)	I lavoratori che al 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni possono optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato	Art. 1, c. 12, 23 e 40 lett. c), L. 335/1995 Art. 2, c. 1, D.L. 335/2001

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
	<p>un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo.</p> <p>In conseguenza dell'opzione contributiva, alle lavoratrici viene riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di 12 mesi. In alternativa, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente di trasformazione legato all'età posseduta al momento del pensionamento, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e di due anni in caso di tre o più figli.</p>	
Opzione donna	<p>Misura sperimentale che prevede la possibilità - per le lavoratrici dipendenti che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2021 (termine così prorogato, da ultimo, dalla legge di bilancio 2022), 35 anni di contributi e 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 per quelle autonome - di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale.</p> <p>Per espressa previsione del D.L. 4/2019, il requisito anagrafico non è soggetto all'adeguamento alla speranza di vita.</p> <p>A tale trattamento si applicano le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome.</p>	<p>Art. 1, c. 9, L. 234/2004 Art. 1, c. 281, L. 208/2015 Art. 1, c. 222-223, L. 232/2016 Art. 16 D.L. 4/2019 Art. 1, c. 476, L. 160/2019 Art. 1, c. 336, L. 178/2020 Art. 1, c. 94, L. 234/2021</p>
Lavori usuranti	<p>I lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. lavori usuranti), con almeno 35 anni di anzianità contributiva, ferma restando la possibilità di accedere alla pensione anticipata, possono accedere (a determinate condizioni) al pensionamento attraverso il sistema delle "quote" ("quota 97", quale somma tra età anagrafica e contributiva; dal 2013, tale requisito è soggetto all'adeguamento alla speranza di vita, che però rimane sospeso fino al 2026). I suddetti requisiti quindi per il 2019 e fino al 2026 sono quota 97,6 con almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva</p> <p>In seguito a quanto disposto dalla legge di bilancio 2017, non vengono più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (c.d. finestre) e si è anticipato al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti richiesti (si richiede, infatti, che le attività usuranti siano state svolte per un periodo di tempo pari, alternativamente, ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni o ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva).</p>	<p>Art. 1, D.Lgs. 67/2011; Art.24, c. 13 e 17, D.L. 201/2011; Tabella B, Allegato 1, L. 247/2007; Art. 1, c. 206, L. 232/2016</p>

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
Lavori gravosi	<p>I lavoratori impegnati in attività gravose (di cui all'Allegato B della L. 205/2017) possono accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia con un'età pari a 66 anni e 7 mesi o anticipato con un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi (42 anni e 10 mesi per le donne). Nel 2019 non è scattato l'aumento legato all'incremento della speranza di vita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni (nei 10 anni precedenti il pensionamento) le professioni di cui al suddetto allegato B e che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; - per i lavoratori addetti a lavori usuranti a condizione che le attività usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento, che siano state svolte per almeno metà della vita lavorativa e che i lavoratori siano in possesso di un'anzianità contributiva pari a 30 anni¹. <p>Sul tema, il 20 settembre 2021 la Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni ha concluso i propri lavori con l'elaborazione di una graduatoria contenente 92 raggruppamenti professionali, ordinata per livello di gravosità e di rischio.</p>	<p>Allegato C L. 232/2016; Allegato B L. 205/2017; Art. 1, c. 147 – 148, L. 205/2017</p>
Lavoratori precoci	<p>A decorrere dal 1° maggio 2017, in favore di alcune categorie di soggetti, è prevista una riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva (attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne) utile ai fini del pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (tale requisito è comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita, secondo il meccanismo generale).</p> <p>Fino al 2026 si prevede che ai suddetti requisiti non si applichi l'adeguamento dovuto all'incremento della speranza di vita, ma il trattamento decorre trascorsi 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti medesimi.</p> <p>I beneficiari sono costituiti dai soggetti (cd. lavoratori precoci) che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, si trovino in specifiche condizioni² e siano iscritti ad una forma</p>	<p>Art. 1, c. 12-13, L. 335/1995; Art. 24, c. 10 e 12, D.L. 201/2011; Art. 1, c. 199-205, L. 232/2016; Art. 53 D.L. 50/2017 DPCM 87/2017 Art. 1, c. 162-164 e 166, L. 205/2017 Art. 17, D.L. 4/2019</p>

¹ Al riguardo si segnala che i lavoratori impegnati nei cd. lavori usuranti risultavano già beneficiari (ai sensi dell'articolo 1, comma 206, lettera c), della L. 232/2016), dell'esclusione dagli adeguamenti automatici decorrenti dagli anni 2019, 2021, 2023 e 2025, a condizione della sussistenza di un'anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni.

² Ossia:

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
	di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 ³ .	
Lavoratori esposti all'amianto	<p>Per i lavoratori esposti all'amianto si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che i periodi di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto siano moltiplicati per il coefficiente di 1,5%; - nel caso di contrazione di malattia professionale, che il periodo di esposizione all'amianto sia moltiplicato per il coefficiente di 1,5%; - che l'intero periodo di esposizione all'amianto, purché di durata superiore a 10 anni, ai soli fini della determinazione dell'importo (e non della maturazione del diritto di accesso) delle prestazioni pensionistiche, sia moltiplicato per il coefficiente di 1,25%. <p>Inoltre, con almeno 30 anni di contribuzione, è riconosciuta, a determinate condizioni, una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni e, in ogni caso, non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, o 55 anni, se donne. La disposizione è stata prorogata fino al 2020 a favore dei lavoratori ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta.</p>	<p>Art. 13, c. 2, 6, 7 e 8, L. 257/1992 Art. 47, c. 1, D.L. 269/2003 Art. 1, c. 115-117, L. 190/2014 Art. 10, c. 12-<i>viciesbis</i>, D.L. 192/2014 Art. 1, c. 274-279, L. 208/2015 Art. 13-ter D.L. 91/2017</p>

- stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;
- svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento;
- svolgimento, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito delle professioni indicate negli allegati alle leggi di bilancio, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo (più specificamente, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10);
- soddisfacimento delle nozioni di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, poste dalla normativa vigente.

Per l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia ha assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156) relativo all'anno di contribuzione previsto dalla normativa vigente

³ Per quelli inseriti totalmente nel sistema contributivo, opera la maggiorazione contributiva di cui all'art. 1, c. 7, della L. 335/1995.

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
Isopensione	Nei casi di eccedenza di personale (con accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), il lavoratore può ricevere, a condizione che raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (limite elevato a 7 per il triennio 2018-2023), una prestazione (a carico del datore di lavoro) di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti.	Art. 4, c. 1, L. 92/2012 Art. 1, c. 160, L. 205/2017 Art. 1, c. 345, L. 178/2020
Contratto di espansione	In via sperimentale, per il periodo 2019-2023, ai lavoratori dipendenti da imprese con più di 1.000 addetti – numero ridotto a 100 per il 2021 - che hanno stipulato un contratto di espansione volto a garantire nuove assunzioni, è riconosciuta la possibilità di accedere al pensionamento (anticipato o di vecchiaia) 5 anni prima del raggiungimento dei requisiti richiesti. I suddetti lavoratori devono essere, infatti, a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto a tali forme di pensione. I requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2020. A fronte della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro riconosce, per tutto il periodo intercorrente fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NaSpi, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'Inps. Peraltro, qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.	Art. 26- <i>quater</i> D.L. 34/2019 Art. 1, c. 349, L. 178/2020 Art. 39 D.L. 73/2021 Art. 1, c. 215, L. 234/2021
Contratti solidarietà espansivi (cd. staffetta generazionale) <i>Misura sostituita per gli anni dal 2019 al 2023 dall'introduzione del Contratto di espansione</i>	Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati contratti di solidarietà espansivi, che abbiano una età inferiore (di non più di 24 mesi) a quella prevista per la pensione di vecchiaia e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a determinate condizioni, il trattamento di pensione nel caso in cui abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto di solidarietà.	Art. 41, c. 5-6, D.Lgs. 148/2015

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
Lavoratori su turni	<p>Nell'ambito dei requisiti per il trattamento pensionistico per i dipendenti che svolgano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 ed impiegati - sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016 - in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore, che ai fini del conseguimento dei requisiti per il pensionamento dei lavoratori impegnati in lavori usuranti (di cui al D.Lgs. 67/2011), i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.</p>	<p>Art. 1, c. 170, L. 205/2017</p>
Fondi di solidarietà	<p>Nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa i fondi di solidarietà bilaterali possono prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni.</p> <p>Si prevede, inoltre, la possibilità per i Fondi di solidarietà bilaterale di erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'eventuale opzione per l'accesso alla pensione quota 100 entro il 31 dicembre 2021.</p>	<p>Art. 26, c. 9, lett. b), D.Lgs. 148/2015; Art. 12, c. 1, D.L. 59/2016 Art. 22 D.L. 4/2019</p>
Cumulo gratuito	<p>È possibile cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa la Gestione separata INPS) per il conseguimento di un'unica pensione, a condizione che i beneficiari non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una di esse.</p>	<p>Art. 1, c. 238-249, L. 228/2012; Art. 1, c. 195-198, L. 232/2016</p>